



## COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 20 OTTOBRE 2020 - ORDINANZA N.81 REGIONE CAMPANIA: VIETATI I CORTEI FUNEBRI -

**L'Ordinanza n.81 firmata in data 19 ottobre 2020 dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, vieta tutti i cortei, anche quelli funebri, e tutte le forme di aggregazione, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che non si svolgano in forma statica e con postazioni fisse.**

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti e, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con **decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020**, sono confermate le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alle Ordinanze regionali n.78 del 14 ottobre 2020 e n.79 del 15 ottobre 2020:

- a tutti gli **esercizi di ristorazione** (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario;
- ai **bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili**, è fatto obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio;
- restano sospese le **attività didattiche e di verifica** in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo;
- **l'attività di jogging**, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d'orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dall'art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
- è confermato il **divieto dell'attività di sagre e fiere** e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;
- fermo l'obbligo di chiusura alle ore 21,00, secondo quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, è confermato l'obbligo per i **gestori delle sale gioco e scommesse** di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione dell'attività;
- è fatta raccomandazione agli **Enti ed uffici** competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.
- per quanto riguarda la **scuola**, l'ultimo Dpcm fa scattare nuove disposizioni a partire dal 21 ottobre;

- **sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30**, al fine di contenere ulteriori momenti di assembramento che facilitino la propagazione del virus in diverse categorie di soggetti;
- **è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse.**

Il testo completo dell'Ordinanza n.81 del 19 ottobre 2020 della Regione Campania è scaricabile dal sito della FENIOF a questo link:

<http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/ordinanza-n-81-19-10-2020.pdf>

Documenti FENIOF